



Costituzione dell'ufficio di statistica in forma associata

Il giorno 15.03.2016 presso l'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve ,

fra

- il Sindaco pro-tempore del Comune di Londa, il quale agisce in nome e per conto dell'amministrazione comunale in esecuzione della delibera C.C. n. 76 del 28.11.2014., esecutiva ai sensi di legge e allegata al presente atto;
- il Sindaco pro-tempore del Comune di Pelago, il quale agisce in nome e per conto dell'amministrazione comunale in esecuzione della delibera C.C. n. 40 del 31.7.2015 , esecutiva ai sensi di legge e allegata al presente atto;
- il Sindaco pro-tempore del Comune di Pontassieve, la quale agisce in nome e per conto dell'amministrazione comunale in esecuzione della delibera C.C. n. 57 del 21.7.2015, esecutiva ai sensi di legge e allegata al presente atto;
- il Sindaco pro-tempore del Comune di Reggello, il quale agisce in nome e per conto dell'amministrazione comunale in esecuzione della delibera C.C. n. 78 del 31.7.2015 , esecutiva ai sensi di legge e allegata al presente atto;
- il Sindaco pro-tempore del Comune di Rignano sull'Arno, il quale agisce in nome e per conto dell'amministrazione comunale in esecuzione della delibera C.C. n. 27 del 30.7.2015, esecutiva ai sensi di legge e allegata al presente atto;
- il Sindaco pro-tempore del Comune di Rufina, il quale agisce in nome e per conto dell'amministrazione comunale in esecuzione della delibera C.C. n. 45 del 21.7.2015, esecutiva ai sensi di legge e allegata al presente atto;
- il Sindaco pro-tempore del Comune di San Godenzo, il quale agisce in nome e per conto dell'amministrazione comunale in esecuzione della delibera C.C. n. 48 del 27.11.2014, esecutiva ai sensi di legge e allegata al presente atto;

vista e richiamata

la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 29 del 15.3.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è approvato lo schema della presente convenzione

premesso che

L'utilizzazione e la diffusione delle informazioni statistiche rivestono un ruolo strategico per lo sviluppo delle autonomie locali e della collettività e che la funzione statistica è strumento indispensabile ai fini della raccolta, della elaborazione e della sintesi delle informazioni stesse;

il governo del territorio, la cura e la promozione degli interessi delle collettività locali rendono indispensabile disporre di un sistema informativo in grado di fornire il quadro demografico, economico ed ambientale delle singole realtà locali e di valutare nel tempo l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

L'attività statistica delle amministrazioni pubbliche è disciplinata dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e dalle direttive ed atti di indirizzo del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica;



esercitano la funzione statistica in forma associata, ai sensi dell'art.2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, mediante conferimento della funzione all'Unione di Comuni ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

2. Il servizio è organizzato, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenute nella presente convenzione, mediante l'apposito regolamento che sarà adottato dalla Giunta dell'Unione.

Art. 2

1. Per le finalità di cui all'art.1, l'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, entro 90 giorni dalla data della stipula del presente atto, provvederà ad istituire e rendere operativo l'ufficio di coordinamento statistico, individuandone la collocazione organizzativa, la sede, il responsabile, e dotandolo di risorse umane e strumentali adeguate all'espletamento dei compiti ad esso affidati, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 322/89, dalle direttive del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica e dal presente atto.

2. L'ufficio di coordinamento statistico ha funzioni organicamente distinte da quelle degli altri uffici e servizi dei comuni ed è posto alle dirette dipendenze del Presidente dell'Unione di Comuni.

3. Ciascuno degli altri comuni associati, entro il termine di cui al comma 1, provvederà alla costituzione della sezione statistica distaccata ed alla nomina del responsabile della stessa, ovvero alla nomina del referente statistico. Gli uffici di statistica già costituiti ai sensi del d. lgs. n. 322/89 sono trasformati in ufficio di coordinamento o in sezioni statistiche distaccate, autonome ovvero incluse in altre strutture organizzative. Tali uffici possono anche essere soppressi ed in loro vece può essere nominato un referente statistico.

4. Dell'avvenuta costituzione dell'ufficio di coordinamento e delle sezioni distaccate e della nomina dei referenti statistici sarà data immediata comunicazione a tutti i comuni associati e all'Istituto Nazionale di Statistica.

Art. 3

1. L'ufficio di coordinamento statistico svolge i seguenti compiti:

- a) assicura il collegamento funzionale ed operativo con il Sistema Statistico Nazionale;
- b) promuove e coordina la rilevazione e l'elaborazione dei dati di interesse dei comuni associati e ne effettua l'eventuale trasmissione agli uffici, enti ed organismi del Sistema Statistico Nazionale, ai fini della realizzazione del Programma Statistico Nazionale;
- c) promuove la collaborazione di altre amministrazioni che insistono sul territorio di competenza dei comuni associati per l'esecuzione delle rilevazioni comprese nel Programma Statistico Nazionale;
- d) promuove ed effettua, in nome e per conto dell'associazione e dei singoli comuni associati, le attività finalizzate al soddisfacimento delle esigenze conoscitive delle amministrazioni comunali associate, previste nel programma di cui al successivo art. 9;
- e) promuove e realizza lo sviluppo, a fini statistici, della informatizzazione degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi dei comuni associati, dando attuazione alle disposizioni sulla standardizzazione della modulistica secondo il dettato dell'art.8, comma 2, della legge 681/1996;
- f) promuove, realizza e gestisce un sistema informativo-statistico dei comuni associati, di supporto ai controlli interni di gestione e finalizzato alla conoscenza del territorio di competenza, dello stato



- e delle dinamiche ambientali, demografiche, sociali ed economiche; promuove inoltre l'interconnessione di tale sistema con il Sistema Statistico Nazionale;
- g) promuove l'adozione, da parte dei comuni associati, di criteri e di modelli uniformi per la determinazione di indicatori idonei alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi comunali;
 - h) predispone strumenti idonei a soddisfare il diritto di accesso all'informazione statistica e cura la pubblicazione dei risultati delle attività previste dal programma di cui al successivo art. 9 e di notiziari periodici di dati statistici;
 - i) coordina la produzione statistica dei servizi demografici dei comuni associati e, in conformità alle direttive dell'Istat, impartisce le opportune disposizioni per la formazione del piano topografico e della cartografia di base;
 - j) favorisce l'informatizzazione delle anagrafi dei comuni associati e l'interconnessione delle stesse anche a fini statistici;
 - k) esprime pareri tecnici, richiesti da parte degli organi e degli uffici interessati, nelle fasi istruttorie di provvedimenti nei quali si faccia uso o riferimento a dati statistici;
 - l) invia, entro il 31 marzo di ciascun anno, al Presidente dell'Istat ed ai comuni associati un rapporto sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 4

1. Per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 3, l'ufficio di coordinamento:

- a) ha accesso, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, ai dati statistici e amministrativi di cui dispongono i comuni associati;
- b) può richiedere agli uffici dei comuni associati le elaborazioni di dati necessarie alla realizzazione del Programma Statistico Nazionale e del programma di cui al successivo art. 9;
- c) cura il collegamento e l'interconnessione con le sezioni distaccate e mantiene il raccordo, anche per il tramite delle sezioni stesse, con gli altri uffici e servizi dei comuni associati;
- d) promuove il coordinamento dell'attività dei servizi informatici dei comuni associati, limitatamente alla progettazione, alla modificazione ed alla realizzazione dei sistemi informativi che possono avere connessione con l'attività statistica.

Art. 5

1. Le sezioni distaccate, ovvero i referenti statistici:

- a) forniscono all'ufficio statistico di coordinamento i dati elementari od elaborati, di competenza dell'amministrazione di appartenenza, necessari per la realizzazione del Programma Statistico Nazionale e del programma di cui al successivo art. 9;
- b) hanno accesso, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, a tutte le fonti di dati statistici ed amministrativi del proprio comune;
- c) effettuano lavori statistici che, per la loro specificità, le singole amministrazioni comunali ritengano di effettuare in proprio; in tal caso ne danno tempestiva comunicazione all'ufficio statistico di coordinamento.



Art. 6

1. L'ufficio di coordinamento assume la rappresentanza esterna dei comuni associati per quanto attiene l'esercizio della funzione statistica ed è autorizzato a stipulare accordi di collaborazione finalizzati all'ampliamento e al miglioramento dell'informazione statistica e delle modalità di accesso alla stessa.
2. Qualora gli accordi di cui al comma precedente comportino oneri finanziari è necessaria l'autorizzazione preventiva da parte del Comitato dei rappresentanti dei comuni associati di cui al successivo art. 8.

Art. 7

1. I responsabili e gli addetti dell'ufficio statistico di coordinamento e delle sezioni statistiche distaccate ed i referenti statistici sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 322/89 in materia di segreto d'ufficio e di segreto statistico. Essi sono altresì responsabili e/o incaricati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dei trattamenti dei dati personali per fini di statistica.
2. L'ufficio di statistica è autorizzato alla comunicazione dei dati personali nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale come regolata dalle disposizioni contenute nella direttiva n. 9/Comstat del 20 aprile 2004.

Art. 8

1. E' istituito il Comitato dei rappresentanti dei comuni associati, composto dai Sindaci dei comuni stessi o da loro delegati.
2. Il Comitato:
 - a) esercita funzioni di vigilanza sulla gestione delle risorse conferite ai sensi del successivo art. 10, per il funzionamento dell'ufficio statistico associato, ed autorizza gli accordi di cui al precedente art. 6, comma 2;
 - b) approva, a maggioranza qualificata, eventuali modifiche dell'atto costitutivo;
 - c) delibera, a maggioranza qualificata, l'adesione all'associazione di altri comuni ed enti territoriali;
 - d) delibera, a maggioranza semplice, il programma di cui al successivo art.9.

Art. 9

1. Il Comitato di cui al precedente art. 8 delibera, entro il 30 novembre dell'anno precedente, il programma annuale delle attività statistiche finalizzate al soddisfacimento delle esigenze conoscitive delle amministrazioni comunali associate e di quelle previste dal Programma Statistico Nazionale.
2. Particolari esigenze non previste nel programma annuale possono essere soddisfatte dall'ufficio statistico di coordinamento secondo modalità concordate di volta in volta tra i comuni interessati.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Art. 10

1. I costi per il funzionamento dell'Ufficio Statistica Associato sono sostenuti dall'Unione con fondi trasferiti dai Comuni e Enti partecipanti. I costi saranno ripartiti fra gli Enti aderenti secondo le modalità stabilite nel Regolamento per il funzionamento della Gestione Associata dell'Ufficio Statistico.

Art. 11

1. L'Istituto Nazionale di Statistica esercita la vigilanza tecnica e metodologica sull'attività statistica svolta dall'ufficio di coordinamento statistico, dalle sezioni statistiche distaccate e dai referenti statistici, individuando i soggetti e le modalità per interventi surrogatori nel caso di eventuali inadempienze da parte di detti uffici, con riferimento all'attività statistica di interesse nazionale.

Art. 12

1. La presente convenzione ha durata illimitata, salvo il diritto di recesso o la facoltà di scioglimento dell'Unione.
2. I sottoscrittori non possono manifestare la volontà di recedere dall'accordo prima di cinque anni dalla data di sottoscrizione. L'ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso oltre che per le obbligazioni aventi effetti permanenti.
3. La facoltà di recesso si esercita nel rispetto delle procedure e modalità previste dall'art. 44 dello statuto dell'Unione.
4. Alla gestione associata possono aderire, anche in epoca successiva alla firma del presente atto, altri comuni ed enti territoriali, secondo le procedure e modalità dettate dall'art. 10 dello statuto.

Art. 13

1. Il presente atto sarà vincolante per i contraenti non appena divenuto esecutivo ai sensi della legislazione vigente.
2. Il presente atto viene sottoscritto dalle parti in segno di accettazione ed obbligazione.

Data, 15.03.2016

Firme